

# Assegno Unico Universale

Vademecum

(aggiornato al 4.5.2022)



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

*Settore Welfare Pubblico e Privato*

# L'assegno unico universale

**Normativa di riferimento** -> Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della [Legge 1° aprile 2021, n. 46](#).

## Assegno unico universale per i figli a carico («AUU»)

Beneficio economico riconosciuto sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tramite l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.

Il beneficio spetta:

- **per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;**
- a tutti i nuclei familiari, **indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori** (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati), **e senza limiti di reddito.**



Figli a carico: figli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.



## Requisiti per beneficiare dell'AUU\_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (1/3)

L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti, solo in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Il soggetto che presenta la domanda deve risultare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in possesso dei **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 230/2021, ossia:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia;
4. essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.



# Requisiti per beneficiare dell'AUU\_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (2/3)

## 1 Cittadinanza e soggiorno

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euro-mediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.

Sono, inoltre, inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).



# Requisiti per beneficiare dell'AUU\_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (3/3)

## 2 Pagamento imposte sui redditi

La locuzione "pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" è riferita a un'**imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili** (ai sensi dell'art. 10 del TUIR) e **delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR** ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

## 3 e 4 Residenza e domicilio

Il nuovo assegno unico e universale al momento è riconosciuto limitatamente ai richiedenti **residenti in Italia, per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.**

In alternativa al requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa, è prevista la **titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale**. Quest'ultimo requisito dà diritto all'assegno per l'intero anno, se il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda.



## Requisiti per beneficiare dell'AUU\_ Figli (1/2)

Per i **FIGLI MAGGIORENNI**, il diritto all'assegno è riconosciuto **in presenza** - al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio - **di uno dei seguenti requisiti**:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea. Nello specifico, frequenza o iscrizione (per maggiori dettagli, si veda la slide seguente);
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

Per i **FIGLI A CARICO DISABILI**, **non** sono previsti **limiti d'età** e la misura è concessa **indipendentemente dai requisiti previsti per i figli maggiorenni**.



## Requisiti per beneficiare dell'AUU\_ Figli (2/2)

Di seguito il dettaglio dei corsi di formazione scolastica o professionale ovvero dei corsi di laurea che danno accesso al beneficio:

- **scuola di durata quinquennale** (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- **percorso di Formazione Professionale Regionale**, a cui si accede dopo la scuola media, finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
- **percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)**, sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni);
- **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**, di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, con conseguimento della qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Il beneficio spetta anche in caso di titolarità di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.



# Regime di compatibilità dell'assegno unico universale

## Compatibilità con il Reddito di Cittadinanza

È prevista la corresponsione d'ufficio, da parte dell'Inps, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza ([decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#)), unitamente a quest'ultimo beneficio e con le modalità di erogazione dello stesso, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ogni mensilità (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del richiamato decreto).

## Compatibilità con le prestazioni sociali

L'AUU è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.





# Determinazione dell'assegno unico universale (1/3)

L'importo dell'assegno unico universale è **determinato sulla base dell'ISEE** del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

**In assenza di ISEE**, l'importo del beneficio è determinato sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda dal richiedente.

## **Determinazione della condizione economica del nucleo tramite ISEE -> D.P.C.M. n. 159/2013**

Figli minorenni -> indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, qualora il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva", l'indicatore in parola differisce dall'ISEE ordinario.

Figli maggiorenni -> ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

## **Autodichiarazione in assenza di ISEE**

In tal caso, l'assegno spetta sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda (ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445), fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Si specifica che:

- in caso di ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- in caso di ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- in assenza di ISEE oppure di ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).



## Determinazione dell'assegno unico universale (2/3)

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda.

Viene erogato un **importo fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio** che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento **all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.**

**Domande presentate entro il 30 giugno 2022** -> decorrenza a partire dal mese di marzo -> in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

**Domande presentate dal 1° luglio** -> decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda -> si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda e l'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

10

In caso di richiesta istruita e liquidata sulla base dell'**ISEE con omissioni/difformità**

Entro la fine dell'anno, il richiedente è tenuto a regolarizzarla; in assenza di tale regolarizzazione, è previsto il recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tal caso, l'INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.



# Determinazione dell'assegno unico universale (3/3)

## Quota variabile modulata in modo progressivo

L'importo dell'assegno unico universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. L'ISEE da considerare è quello del nucleo **a cui appartiene il figlio beneficiario** della prestazione, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo del genitore richiedente.

**In assenza di ISEE**, l'importo del beneficio è determinato sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda dal richiedente. In tal caso, l'assegno spetta nella **misura minima**.

## Quota a titolo di maggiorazioni

Le maggiorazioni sono previste:

- per ogni figlio successivo al secondo;
- per i figli con disabilità (minorenne non autosufficiente, minorenne con disabilità grave o media, maggiorenne con disabilità);
- madri di età inferiore a 21 anni;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- altre maggiorazioni (nuclei familiari con quattro o più figli).

## Maggiorazioni compensative - transitorie

Per le annualità 2022, 2023 e 2024, è prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.



# Importi mensili per figlio

ISEE	Importi Assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	<i>figlio minorenni</i>	<i>figlio maggiorenne fino a 21 anni</i>	<i>figlio disabile da 21 anni in su</i>	<i>per ciascun figlio dal terzo in poi</i>	<i>per ciascun figlio in casi di genitori entrambi lavoratori</i>	<i>per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni</i>	<i>per nucleo con 4 o più figli</i>	<i>figlio minorenni non autosufficiente</i>	<i>figlio minorenni con disabilità grave</i>	<i>figlio minorenni con disabilità media</i>	<i>figlio maggiorenne con disabilità</i>
Fino a 15 mila euro	175€	85€	85€	85€	30€	20€	100€	105€	95€	85€	80€
20 mila euro	150€	73€	73€	71€	24€						
25 mila euro	125€	61€	61€	57€	18€						
30 mila euro	100€	49€	49€	43€	12€						
35 mila euro	75€	37€	37€	29€	6€						
da 40 mila euro	50€	25€	25€	15€	0€						



## Maggiorazioni per entrambi i genitori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio minore pari a **30 euro mensili**.

L'importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e **si riduce gradualmente** fino ad **annullarsi** in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

### **Circolare Inps n. 23/2022, lett. d), par. 4.1 ->**

Ai fini di tale maggiorazione, rilevano i **redditi da lavoro dipendente o assimilati** nonché i **redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa**, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

### **Messaggio Inps n. 1714/2022, par. 1 ->**

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, rilevano gli importi percepiti a titolo di **NASPI e DIS-COLL**, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno.

Per la maggiorazione, rileva anche il **reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia**, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

La maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta, in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.



## Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

È prevista una **maggiorazione, per ciascun figlio successivo al secondo**, di importo pari a **85 euro mensili**, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. L'importo della maggiorazione si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a **15 euro**, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro, l'importo rimane costante.

È, inoltre, riconosciuta una **maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli**, pari a **100 euro mensili per nucleo**.

### Messaggio Inps n. 1714/2022, par. 2 ->

Qualora siano presenti nel nucleo **figli con genitori diversi**, le **maggiorazioni** spettano unicamente ai soggetti per i quali è **accertato il rapporto di genitorialità con i figli**.

Per la **determinazione del numero totale di figli**, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di **appartenenza al nucleo ISEE**, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU. Analogamente, in mancanza di ISEE, si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare auto-dichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE.

Con successivo messaggio, l'Inps comunicherà il rilascio della funzionalità che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE (il richiedente, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico).



# Riconoscimento dell'assegno ai genitori separati

L'assegno è erogato, **in pari misura, tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale** ovvero che hanno l'**affidamento condiviso dei figli**.

I genitori possono, però, stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.

Eccezioni alla regola generale, con erogazione intera ad un solo genitore (che chiederà nella domanda l'erogazione del 100% dell'AUU):

- qualora quest'ultimo abbia l'**esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale** ovvero l'**affidamento esclusivo**, derivante da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti;
- qualora il **giudice**, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, abbia disposto che dei **contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori**.

È possibile chiedere il **riesame della ripartizione dell'AUU**.



## Riconoscimento dell'assegno per i figli maggiorenni

I **figli maggiorenni fino ai 21 anni** che svolgono un'attività lavorativa, con **reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui**, sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).

Il **figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori**, il figlio **può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto"**: ciò si verifica qualora il figlio abbia un'età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri.

Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Il **carico** per i **figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori**, è verificato se congiuntamente:

- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
- nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell'affidatario.

Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, il principio di attrazione "al nucleo familiare naturale" non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori, presentando direttamente o per il tramite dell'affidatario la domanda di AUU.





# Raggiungimento della maggiore età successivamente all'inoltro della domanda di AUU

## PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUU DA PARTE DEL FIGLIO ->

il **figlio può presentare domanda di AUU per conto proprio**, con **erogazione della prestazione direttamente a suo favore**, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

## ASSENZA DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUU DA PARTE DEL FIGLIO ->

Qualora il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza" per consentire al **cittadino l'integrazione delle dichiarazioni** relative al figlio maggiorenne, per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il **genitore richiedente** dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato", selezionare la "scheda" relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà **selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma**.

La domanda integrata è nuovamente inserita in istruttoria, con riconoscimento delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).

**L'integrazione è possibile** solo fino alla fine dell'anno di riferimento della prestazione e cioè **fino al 28 febbraio dell'anno successivo**.



## Riconoscimento dell'AUU ai percettori di reddito di cittadinanza

- L'Inps d'ufficio individua i nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all'AUU, provvedendo al pagamento diretto della **quota supplementare di beneficio economico riferita all'assegno unico e universale (integrazione Rdc/AU)**, senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.
- L'**individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a ventuno anni** del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei **figli con disabilità**, è effettuata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.
- Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il **genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare** dell'altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell'assegno unico e universale, dovrà presentare **autonoma domanda** che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell'importo totale dell'assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).
- Le **informazioni** sul nucleo familiare percettore di Rdc che **non risultino in possesso dell'Istituto** devono essere comunicate all'Inps, tramite l'apposito **modello "Rdc-Com/AU"**, che verrà reso prossimamente disponibile sul sito dell'Inps. Non dovranno presentare il predetto modello i nuclei familiari percettori di Rdc nei quali siano contestualmente presenti i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano minorenni o maggiorenni con disabilità.
- Anche l'integrazione Rdc/AU, quale modalità specifica di corresponsione dell'assegno unico e universale ai percettori del Rdc, **non rileva ai fini della determinazione del reddito familiare**.



# Riconoscimento dell'AUU ai percettori di reddito di cittadinanza

- In caso di nascita di un figlio, l'interessato presenterà una nuova DSU per comunicare l'intervenuta variazione del nucleo e saranno corrisposti i **ratei di integrazione Rdc/AU riferiti al nuovo nato, comprensivi degli arretrati spettanti dal settimo mese di gravidanza.**
- **Maggiorazioni (art.4) -> figlio successivo al secondo, figli con disabilità, madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nuclei familiari con quattro o più figli**

Saranno erogate sulla base delle informazioni presenti nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc, ad eccezione di quella prevista in caso di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposita autocertificazione tramite il modello "Rdc-Com/AU".

- **Maggiorazione (art.5) -> nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro**

La maggiorazione, prevista a condizione che un componente del nucleo abbia percepito nel corso del 2021 l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori, sarà corrisposta previa autocertificazione contenuta nel modello "Rdc-Com/AU".



# Integrazione Rdc/AUU\_ Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione

L'**integrazione Rdc/AU** è corrisposta **mensilmente** per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo.

Il diritto alla fruizione dell'assegno unico e universale, come integrazione Rdc/AU, **decorre a partire dal mese di marzo 2022**, con erogazione del **pagamento dal mese di aprile 2022**.

Per i nuclei familiari per cui l'Istituto non dispone di tutte le informazioni necessarie, il pagamento dell'integrazione Rdc/AU avverrà **in seguito alla trasmissione delle stesse tramite il modello "Rdc-Com/AU"**.

Gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU saranno **corrisposti il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc**.

Per i soli accrediti riguardanti l'**integrazione Rdc/AU**, potrà essere superato il limite di prelievo mensile pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.4/2019. Pertanto, il **prelievo** di tali somme **non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro**, previsto per tutte le Carte "PostePay".

Gli **esiti delle integrazioni Rdc/AU** saranno consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nell'ambito della procedura "Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza" nella sezione "Lista domande ed esiti", all'interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.



# Integrazione Rdc/AUU\_ Importo

L'integrazione Rdc/AU è corrisposta **con la stessa modalità di erogazione del Rdc, fino a concorrenza dell'importo teorico spettante dell'assegno unico e universale.**

**INTEGRAZIONE RDC/AU**=importo teorico spettante dell'assegno unico e universale - quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta l'assegno unico e universale.

**Integrazione Rdc/AU** = Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico + Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico

**Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico** = max (0; Importo teorico AU figli minorenni - Quota Rdc figli minorenni a carico)

**Quota Rdc figli minorenni** = ImportoRdc\*[(scala di equivalenza figli minorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]

**Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico** = max (0; Importo teorico AU figli maggiorenni - Quota Rdc figli maggiorenni a carico)

**Quota Rdc figli maggiorenni** = ImportoRdc\*[(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico)/(scala di equivalenza totale)]



## Integrazione Rdc/AUU\_ Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc

La **revoca o la decadenza del Rdc** comportano l'**interruzione** del riconoscimento dell'**integrazione Rdc/AU** sulla medesima Carta Rdc. Tuttavia, qualora **continui a sussistere il diritto alla percezione dell'AUU**, è possibile presentare apposita **domanda**, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Per garantire la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell'intero anno di competenza, sarà effettuato un **conguaglio a consuntivo**, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.

Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza dell'assegno unico e universale (**febbraio**), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.

Qualora la prestazione di **Rdc** soggetta a integrazione Rdc/AU assuma lo **stato "terminata"**, il **genitore o altro esercente la patria potestà** che mantenga il diritto all'assegno unico e universale dovrà presentare la relativa **domanda**, entro la fine dello **stesso mese di cessazione del Rdc, anche in ipotesi di successiva domanda di rinnovo del Rdc**. È comunque effettuato un **conguaglio a consuntivo** in relazione all'effettiva erogazione dei pagamenti a titolo di assegno unico e universale, fino al mese di febbraio di ciascun anno.

La **sospensione** del pagamento **del Rdc** determina anche la **sospensione dell'integrazione Rdc/AU**. In caso di **riattivazione del Rdc**, è **riattivata l'integrazione Rdc/AU** e i **ratei** non corrisposti verranno **liquidati a titolo di arretrati** unitamente alla prestazione base del Rdc.



# Modalità di presentazione delle domande

## Frequenza e modalità di presentazione delle domande

La domanda è presentata **una volta sola, per ogni anno di gestione.**

La domanda deve riportare l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio; nel caso di nuove nascite in corso d'anno, è possibile integrare la domanda, con aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

La domanda può essere presentata: da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal figlio maggiorenne per sé stesso; da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

In caso di nucleo familiare con figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

23

## Canali di presentazione delle domande

- portale web - home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) - se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, disponibile al numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- Istituti di Patronato.



# Decorrenza dell'assegno unico

## Presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, possono essere presentate a partire **dal 1° gennaio 2022**.

Le domande possono essere presentate **in qualsiasi momento dell'anno** (con perdita degli arretrati, se dopo il 30 giugno), con fruizione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

In ogni caso, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda (il pagamento è effettuato dalla Banca d'Italia).

## Decorrenza dell'assegno unico universale in base alla data di presentazione della domanda

L'assegno decorre:

**1. dalla mensilità di marzo**, per le domande presentate a partire dal **1° gennaio al 30 giugno**;



Per le domande trasmesse entro il 30 giugno 2022, sono riconosciuti gli **arretrati** a partire **dal mese di marzo**.

In caso di presentazione della richiesta entro il 28 febbraio 2022, i beneficiari potranno ricevere l'assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo (comunicato Inps del 21.2.2022).

**2. dal mese successivo a quello di presentazione**, per le domande presentate **dal 1° luglio in poi**.





## Modalità di erogazione dell'AUU (1/3)

L'assegno è erogato al **richiedente** ovvero - a richiesta, anche successiva - in pari misura, **a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo, con pagamento al 50% con effetto dal mese successivo a quello di avvenuta comunicazione all'Inps (tramite accesso alla domanda già presentata).

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita", il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:

- intero importo corrisposto **al genitore richiedente**, in accordo con l'altro genitore (anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati) ovvero ripartito al 50% con l'altro genitore;
- in misura ripartita al 50% tra i due genitori, **in caso di affidamento condiviso**, sia qualora il richiedente sia autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della quota di quest'ultimo sia in mancanza di accordo tra i due, con indicazione delle sole modalità di pagamento per la quota del richiedente.

Nel caso di affidamento condiviso del minore, con provvedimento del giudice che stabilisce il collocamento del minore presso il richiedente, il pagamento può avvenire al 100% al genitore collocatario, con possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito;

- nel caso di nomina di un **tutore** o di un **soggetto affidatario**, l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario.

Anche i **figli maggiorenni** possono presentare la domanda di assegno, in sostituzione dei loro genitori, richiedendo l'erogazione della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.



## Modalità di erogazione dell'AUU (2/3)

1. Accredito su uno **strumento di riscossione**: conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN.

Lo strumento di riscossione deve risultare intestato/cointestato al/ai beneficiario/i, ad eccezione del caso di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. In tal caso, è possibile l'intestazione/co-intestazione al genitore e al tutore.

Beneficiari	Strumenti di riscossione intestati/cointestati
Genitore richiedente (100%)	Intestato/cointestato al genitore richiedente. Nel caso di affidamento ad un genitore, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario.
Entrambi i genitori (50%+50%)	Intestati/cointestati ad ognuno dei genitori
Uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale	Intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari
Figlio maggiorenne	Intestato/cointestato al figlio maggiorenne, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori e che riceverà la sola quota di assegno di propria spettanza.

2. **In contanti** - consegnati al solo beneficiario della prestazione, anche in caso di erogazione ripartita - presso uno degli sportelli postali del territorio italiano. In tal caso, di norma l'AUU è corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Accredito sulla **carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza**.



## Modalità di erogazione dell'AUU (3/3)

La verifica sulla titolarità dell'IBAN di pagamento è effettuata dall'Inps con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

Qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'IBAN al codice fiscale del richiedente, il pagamento viene bloccato.

**Per evitare il blocco del pagamento**, i soggetti che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla **domanda già inoltrata** tramite le loro credenziali e **modificare l'IBAN** direttamente (cfr. Comunicato stampa Inps del 22.2.2022).

In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'aerea SEPA, il richiedente alleggerà alla domanda il modello di identificazione finanziaria (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.



# Misure abrogate/modificate e proroga dell'assegno temporaneo (1/2)

## Misure abrogate/modificate

- ✓ A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono **abrogati**:
  - il premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore;
  - le norme sul Fondo di sostegno alla natalità (L. n. 232/2016, art. 1, c. 348 e 349).Potranno, invece, essere **presentate**:
  - le domande di premio alla nascita, per i nati fino al 28 febbraio 2022;
  - le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza", se il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021;
  - le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
  - le domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021.
  
- ✓ Per gennaio 2022 e febbraio 2022, sono **prorogate**:
  - le misure inerenti all'assegno temporaneo per i figli minori ([decreto-legge n. 79/2021](#)). In particolare:
    - l'assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022, nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
    - la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare è prorogata fino al 28 febbraio 2022.



# Misure abrogate/modificate e proroga dell'assegno temporaneo (2/2)

✓ A decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (che resta, quindi, riconosciuto per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2022);
- cessa il riconoscimento delle prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (D.L. n.69/1988, art. 2 del e D.P.R. del 30 maggio 1955, n. 797, art. 4);
- le attuali detrazioni fiscali si applicano fino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. slide successiva).

## Chiarimenti sul bonus asilo nido

L'AUU non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.



# Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari

## A decorrere dal 1° marzo 2022

Per i **nuclei familiari** con figli e orfanili per i quali è previsto l'**Assegno unico**

**Nuclei familiari** composti solo:

- dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, se - a causa di infermità o difetto fisico o mentale - siano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

**Non saranno più riconosciute** -> Prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (**ANF**) e di Assegni familiari (**AF**)

**Continueranno ad essere riconosciute** -> Prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (**ANF**) e di Assegni familiari (**AF**),

30

## Dopo il 1° marzo 2022

**Nuclei familiari** con **figli** per i quali si ha diritto all'**Assegno unico**:

- almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni;
- figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.

Al **compimento del ventunesimo anno di età dei figli**, se non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico -> per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

**Non si potrà richiedere** -> l'**ANF**

**Si potrà richiedere** -> **ANF o AF**

Comunicato stampa Inps dell'1.3.2022



# Adempimenti dei sostituti d'imposta

## **D.Lgs. n. 230/2021, art. 10, c. 4 -> modifica l'art. 12 del TUIR**

Dal 1° marzo 2022:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.

31

Conseguentemente, dal 1° marzo 2022, l'Inps come sostituto di imposta:

- revocherà d'ufficio le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni nonché l'ulteriore detrazione, sulla base delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell'archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all'estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito.

I sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.



# Comunicazioni Inps e sito dedicato

- 1. Messaggio Inps n. 4748 del 31.12.2021** - [link per visualizzazione](#)
  - 2. Circolare Inps n. 23 del 9.2.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 3. Comunicato Inps del 21.2.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 4. Comunicato Inps del 22.2.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 5. Comunicato Inps dell'1.3.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 6. Messaggio Inps n. 1714 del 20.4.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 7. Circolare Inps n. 53 del 28.4.2022** - [link per visualizzazione](#)
  - 8. Comunicazione congiunta del 31.12.2021 INPS - Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro** - [link per visualizzazione](#)
- Con Comunicato del 31.12.2021, l'Inps ha reso noto che l'Istituto ha inviato - tramite cassetto previdenziale - un'informativa (sintetizzata nel presente Vademecum) in merito all'AUU.
- 9. Simulatore Inps per il calcolo degli importi** - [link per visualizzazione](#)
- Il simulatore permette di calcolare indicativamente l'importo dell'assegno unico universale, che sarà erogato a partire da marzo 2022. L'accesso al simulatore non richiede autenticazione dell'utente e i dati inseriti sono anonimi.
- 10. Faq sull'assegno unico universale** - [link per visualizzazione](#)
  - 11. Sito informativo dedicato** - [link per visualizzazione](#)

È online il sito [www.assegnounicoitalia.it](http://www.assegnounicoitalia.it) dedicato all'assegno unico e universale.

